

# **GIUNTA REGIONALE**

## **DETERMINAZIONE N. DPG022/186**

DEL 26/09/2023

**DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale** 

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: L.R. n. 38/04 Artt. 4 e 5 - ALBO REGIONALE cooperative sociali e loro consorzi

CANCELLAZIONE - Sezione "A" – "Lanciano ANFFAS" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) – (<u>DGR n.214 del 29.04.2022 PTPCT 2022/2024 – DGR nn.78 e 79 del 17.02.2023 PIAO –triennio 2023 – 2025 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali).</u>

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### **RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale:
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
  - «Art. 15 bis Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
  - All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
  - «2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale…";

#### **RICHIAMATO**

il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma2, lettera c) della legge 6 giungo 2016, n. 106";

#### PRESO ATTO:

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- **che**, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)*";
- **che** il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

## VISTE

la D.G.R. n. 214 del 29.04.2022 "Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8";

la DGR n. 78 del 17.02.2023 "ART. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.20 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della regione abruzzo. triennio 2023 - 2025 - annualità 2023";

la DGR n. 79 del 17.02.2023 "ART. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.20 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della regione abruzzo. triennio 2023 - 2025 - annualità 2023. Approvazione ulteriori allegati costituenti parti integranti e sostanziali":

## **DATO ATTO**

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente ufficio ha proceduto in data 27.01.2023, all'estrazione a campione nella misura del 5%, tra i soggetti riportati nell'elenco delle Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti all'albo regionale alla data del 31.12.2022, estraendo n. 22 cooperative sociali, giusto verbale n. 1 del 27.01.2022; che, tra le 22 cooperative è stata estratta la Cooperativa Sociale denominata "Lanciano ANFFAS" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) Via del Mare, n. 78;

che, pertanto, questo ufficio con Nota Prot. N. RA/63939/DPG022 del 16.02.2023 trasmessa a mezzo Raccomandata A.R. ha provveduto a chiedere alla Cooperativa Sociale denominata "Lanciano ANFFAS" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) Via del Mare, n. 78, l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;

## PRESO ATTO

**che** la citata nota prot.RA/63939/23/DPG022 del 16.02.2022 è rientrata al mittente dal Servizio Postale per destinatario "Sconosciuto";

che dagli atti acquisiti d'Ufficio, la cooperativa "Lanciano ANFFAS" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) Via del Mare, n. 78, non risulta nella banca dati del Registro delle Imprese della CC.II.AA.;

**che** a norma dell'art. 4, c. 2 della L.R. 38/2004 la Direzione regionale per le Politiche Sociali in qualunque momento può richiedere ai soggetti iscritti all'Albo, in merito agli adempimenti successivi all'iscrizione, informazioni e precisazioni aggiuntive;

**che** l'art. 5, c.1, lett. b) della L.R. 38/04 dispone altresì la cancellazione dall'albo quando non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'art. 4 della medesima legge;

**che** l'art. 5, comma 1, lett.d) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ... si sia verificata la cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;

**che** l'art. 5, comma 1, lett.e) della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ... sia intervenuta, per qualsiasi causa, la cancellazione dall'Albo delle Società Cooperative di cui all'art. 9 del D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 6, e all'art. 223-sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

#### **RICHIAMATI**

l'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 38/2004, che in materia di "Adempimenti successivi all'iscrizione" prevede "entro il termine di giorni trenta dall'approvazione del bilancio annuale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, già iscritti all'Albo regionale, sono tenuti a trasmettere ... copia dei seguenti atti: ...dichiarazione di eventuali variazioni dello statuto...";

l'art. 4, comma 2 della L.R. 38/2004 "La Direzione regionale per le Politiche Sociali e le Camere di Commercio, in qualunque momento, possono richiedere ai soggetti iscritti all'Albo informazioni e precisazioni aggiuntive in merito agli adempimenti previsti nella presente legge";

**l'art. 5, comma 1, lett. b**) della L.R. 38/04 dispone altresì la cancellazione dall'albo quando non si sia ottemperato agli adempimenti previsti nell'art. 4 della medesima legge;

**che l'art. 5, comma 1, lett.d)** della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ... si sia verificata la cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;

**che l'art. 5, comma 1, lett.e)** della L.R. 38/2004, che in materia di "Cause di cancellazione" prevede "La cancellazione dall'Albo regionale è disposta quando: ... sia intervenuta, per qualsiasi causa, la cancellazione dall'Albo delle Società Cooperative di cui all'art. 9 del D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 6, e all'art. 223-sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

# **RITENUTO**

pertanto di procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla cancellazione dell'iscrizione della cooperativa sociale denominata "Lanciano ANFFAS" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) Via del Mare, n. 78;

## **VISTA**

la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- 1. prendere atto che, in ottemperanza alle previsioni di cui alla DGR n. 214 del 29.04.2022 in premessa richiamata, il competente ufficio ha proceduto, con nota Nota Prot. N. RA/63939/DPG022 del 16.02.2022, trasmessa a mezzo Raccomandata A.R. alla Cooperativa Sociale denominata "Lanciano ANFFAS" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) Via del Mare, n. 78, a chiedere l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
- 2. che la citata nota prot.RA/63939/23/DPG022 del 16.02.2022 è rientrata al mittente dal Servizio Postale per destinatario "Sconosciuto";
- 3. **che** dagli atti acquisiti d'Ufficio, la cooperativa "Lanciano ANFFAS" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) Via del Mare, n. 78, risulta inesistente nella banca dati del Registro delle Imprese della CC.II.AA.;
- 4. procedere alla cancellazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 38/2004 richiamati in premessa, dell'iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "Lanciano ANFFAS" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) Via del Mare, n. 78, alla Sezione "A" dell'Albo Regionale;
- 5. dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia:
- **6. disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
- 7. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- 8. disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'Estensore Concetta Troilo firmato elettronicamente Il Responsabile dell'Ufficio Dott. Salvatore Gizzi firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio Dott. Raimondo Pascale (firmato digitalmente)